



Bruxelles, 24.3.2026
C(2026) 2116 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.3.2026

**recante modifica della decisione C(2022) 8116 che approva il programma dell'Italia per
il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 2021-2027**

CCI 2021IT65ISPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.3.2026

recante modifica della decisione C(2022) 8116 che approva il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 2021-2027

CCI 2021IT65ISPR001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4;

visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna², in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C (2022) 8116 della Commissione è stato approvato il programma sostenuto dal Fondo Sicurezza interna ("ISF") in Italia.
- (2) Il 24 novembre 2025 l'Italia ha presentato, mediante il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva le modifiche del programma di cui a tale decisione.
- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata: i) dalla sua partecipazione all'azione specifica ISF/2023/SA/3.4.2 "NTOC" finanziata dallo strumento tematico di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1149; ii) dall'adattamento e dall'inclusione di attività aggiuntive nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1149, iii) dalla modifica del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
- (4) La richiesta indica inoltre l'effetto previsto delle modifiche sul conseguimento degli obiettivi specifici previsti dal programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1149.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj>

² GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj>

- (5) A norma dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il 22 novembre 2025 il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato con procedura scritta la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (6) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (7) È pertanto opportuno approvare il programma modificato.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C (2022) 8116,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 8116 è così modificata:

- (1) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"È approvato il programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato nella versione definitiva il 14 ottobre 2022, quale modificato dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva il 24 novembre 2025.";
- (2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

 1. L'importo massimo del sostegno del Fondo Sicurezza interna per l'intero periodo di programmazione e per anno figura nell'allegato I.
L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 101 780 537,45 EUR. Conformemente alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2021-2027, tale importo deve essere finanziato a titolo della linea di bilancio 12 02 01 per l'ISF.
 2. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione figura nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna tipologia di azione si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato.";
- (3) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.3.2026

Per la Commissione
Magnus BRUNNER
Membro della Commissione

